CITTA' DI BELGIOIOSO

Via Garibaldi, 64 27011 Belgioioso (PV) C.F. 00397220187

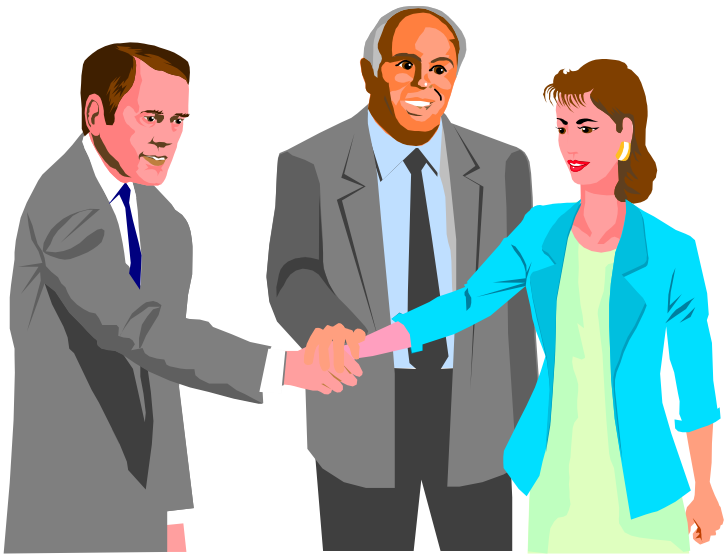

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Testo risultante dalle modifiche approvate dal Consiglio Comunale, ultime deliberazioni n. 39 del 29 Aprile 2013 – n. 60 del 22 Maggio 2013

e contenete le proposte di modifica / integrazione sottoposte all'assemblea del Consiglio Comunale che si riunirà il 15.010.2013

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Articolo 1: *Consiglieri comunali.*

Articolo 2: *Prima seduta del Consiglio. Consigliere anziano.*

Articolo 3: *Primi adempimenti del Consiglio.*

TITOLO II: GRUPPI CONSILIARI.

Articolo 4: *Composizione.*

Articolo 5: *Costituzione.*

Articolo 6: *Presa d'atto del Consiglio.*

Articolo 7: *Conferenza dei capigruppo.*

TITOLO III: COMMISSIONI CONSILIARI.

Articolo 8: *Istituzione e composizione.*

Articolo 9: *Insediamento.*

Articolo 10: *Notizie sulla costituzione.*

Articolo 11: *Convocazione.*

Articolo 12: *Funzionamento e decisioni.*

Articolo 13: *Partecipazione del Sindaco.*

Articolo 14: *Segreteria, verbalizzazioni.*

Articolo 15: *Assegnazione affari.*

Articolo 16: *Indagini conoscitive.*

Articolo 17: *Commissioni di controllo o di garanzia.*

Articolo 18: *Sedute delle commissioni.*

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.

Articolo 19: *Sede riunioni.*

Articolo 20: *Sedute.*

Articolo 21: *Convocazione.*

Articolo 22: *Seduta di prima convocazione.*

Articolo 23: *Seduta di seconda convocazione.*

Articolo 24: *Ordine del giorno.*

Articolo 25: *Sedute, adempimenti preliminari.*

Articolo 26: *Pubblicità e segretezza delle sedute.*

TITOLO V: DISCUSSIONE E VOTAZIONE.

Articolo 27: *Ordine durante le sedute.*

Articolo 28: *Sanzioni disciplinari.*

Articolo 29: *Tumulto in aula.*

Articolo 30: *Comportamento del pubblico*

Articolo 31: *Prenotazione per la discussione.*

Articolo 32: *Svolgimento degli interventi.*

Articolo 33: *Durata interventi.*

Articolo 34: *Questioni pregiudiziali e sospensive.*

Articolo 35: *Fatto personale.*

Articolo 36: *Udienze conoscitive.*

Articolo 37: *Dichiarazione di voto.*

Articolo 38: *Verifica numero legale.*

Articolo 39: *Votazione.*

Articolo 40: *Irregolarità nella votazione.*

Articolo 41: *Verbalizzazione riunioni.*

Articolo 42: *Diritti dei consiglieri.*

Articolo 43: *Revoca e modifica deliberazioni.*

Articolo 44: *Segretario, incompatibilità.*

TITOLO VI: DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.

Articolo 45: *Diritti all'informazione dei consiglieri.*

Articolo 46: *Interrogazioni.*

Articolo 47: *Risposta alle interrogazioni.*

Articolo 48: *Interpellanze.*

Articolo 49: *Svolgimento delle interpellanze.*

Articolo 50: *Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.*

Articolo 51: *Mozioni.*

Articolo 52: *Svolgimento delle mozioni.*

Articolo 53: *Emendamenti alle mozioni.*

Articolo 54: *Ordini del giorno riguardanti mozioni.*

Articolo 55: *Votazione delle mozioni.*

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 56: *Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori.*

Articolo 57: *Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.*

Articolo 58: *Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.*

Articolo 59: *Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio*

Articolo 60: *Disposizioni finali, entrata in vigore, pubblicazione.*

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1: Consiglieri comunali.

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in seguito denominato TU 267.
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ARTICOLO 2: Prima seduta del consiglio. Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco fino all'elezione dell'eventuale Presidente dell'assemblea.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 TU 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto

ARTICOLO 3: Primi adempimenti del Consiglio.

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 TU 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
    - convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
    - eventuale elezione del Presidente dell'assemblea;
    - giuramento del Sindaco;
    - comunicazione dei componenti della Giunta.
2. In seduta successiva, e comunque entro quaranta giorni dall'insediamento, il Consiglio procede all'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 4: Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo diverso. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla segreteria del Comune.

ARTICOLO 5: Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

ARTICOLO 6: Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

ARTICOLO 7: Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco (o dall'eventuale Presidente dell'Assemblea) ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco (o il Presidente) stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 8: Istituzione e composizione

1. Sono costituite, nella prima seduta utile dopo l'approvazione delle linee programmatiche, le seguenti Commissioni consiliari permanenti riguardanti le attività dell'Ente:
    - Territorio, urbanistica e attività edilizia
    - Bilancio e programmazione economica
    - Ambiente ed ecologia
2. Possono essere altresì costituite le seguenti commissioni:
    - Istruzione e cultura
    - Sport e tempo libero
    - Servizi alla persona
3. Ogni commissione è composta da un numero massimo di cinque consiglieri comunali ed, eventualmente, da un componente esterno, esperto, anche non consigliere, per ogni gruppo consiliare.
4. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
5. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
6. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
7. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente quarto comma.
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
9. Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
10. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 9: Insediamento.

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione la seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del presidente e del vice presidente.
3. L'elezione del presidente e del vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ARTICOLO 10: Notizie sulla costituzione.

1. Il Sindaco (o il Presidente), nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta formazione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché dell'elezione del presidente e del vice presidente di ciascuna di esse.

ARTICOLO 11: Convocazione.

1. Il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambe, le riunioni della commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'assessore competente per materia.

ARTICOLO 12: Funzionamento e decisioni.

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti consiliari aventi diritto al voto (che non siano componenti esterni esperti).
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti attribuibili ai rispettivi voti consiliari.

ARTICOLO 13: Partecipazione del Sindaco.

1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia essi hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono, infine, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ARTICOLO 14: Segreteria, verbalizzazioni.

1. Le funzioni di Segretario della commissione possono essere svolte dal Segretario comunale, da un dipendente designato dal Segretario comunale o da un componente designato dal Presidente della commissione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione.

ARTICOLO 15: Assegnazione affari.

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni trenta dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente

ARTICOLO 16: Indagini conoscitive.

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ARTICOLO 17: Commissioni di controllo o di garanzia.

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 TU 267 e dell'art. 17 dello Statuto, può procedere all'istituzione di commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti, la composizione e la partecipazione numerica.
2. La costituzione e il funzionamento sono disciplinati dalle nome previste per le commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita a un consigliere di opposizione.
3. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ARTICOLO 18: Sedute delle commissioni.

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 19: Sede riunioni.

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
   Gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale hanno diritto di sedersi nei banchi del Consiglio comunale. Essi – se autorizzati dal Sindaco in tal senso – hanno facoltà di:
   - relazionare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno
   - intervenire nella discussione rispondendo eventualmente a domande poste loro dai consiglieri comunali.
2. Il Sindaco, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione si volga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco (o il Presidente) deve darne notizia al pubblico almeno quarantotto ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ARTICOLO 20: Sedute

1. Il Consiglio si riunisce per l'esame delle questioni di propria competenza e, precipuamente, su iniziativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio se nominato.
2. Può essere riunito in seduta anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune o dal Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco (o il Presidente), pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ARTICOLO 21: Convocazione.

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco (o dal Presidente) con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, egli deve eleggere domicilio nel comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
   In caso di mancata elezione di domicilio gli avvisi devono essere notificati ad altro consigliere del proprio gruppo dallo stesso indicato e, in assenza, ad eventuale domicilio (lavorativo ecc.) conosciuto nel territorio comunale; in caso di mancanza in quest'ultimo senso la notificazione si effettuerà presso la residenza conosciuta o presso il Segretario Comunale.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sedute nelle quali sarà posta all'ordine del giorno la proposta deliberativa inerente il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione nonché modifiche dello Statuto o la riapprovazione integrale dello stesso deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la prima adunanza seduta. Per le altre sedute l'avviso deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre (3) giorni prima della data fissata per la prima adunanza.
6. Nei casi di urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno quarantotto ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno due giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del consiglio se, almeno quarantotto ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze, unitamente ai documenti necessari per potere essere esaminata. **Ai Capigruppo consiliari verrà trasmessa prima della seduta del Consiglio tramite posta elettronica, agli indirizzi mail comunicati alla segreteria dell'Ente dagli interessati, la documentazione inerente le proposte degli argomenti all'ordine del giorno della seduta consiliare.**
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ARTICOLO 22: Seduta di prima convocazione.

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al

comune, con esclusione del Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo, escludendo il Sindaco, dei consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 23: Seduta di seconda convocazione.

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco o del Presidente, dal consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

ARTICOLO 24: Ordine del giorno.

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o del Presidente, o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 25: Sedute, adempimenti preliminari.

1. In apertura di seduta il Sindaco può fare brevi dichiarazioni o commenti su fatti di particolare importanza ed attualità non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del

giorno e comunque su questioni estranee al programma dei lavori sempre che non comportino modifiche di norme o provvedimenti già assunti. A seguito di ciò i capigruppo consiliari hanno facoltà di intervento per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno. Parimenti all'inizio della seduta i consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale e di particolare urgenza occorsi nel periodo intercorrente dalla convocazione del Consiglio comunale e comunque su questioni estranee al programma dei lavori. Le richieste in tal senso dovranno essere presentate per iscritto al protocollo comunale almeno entro le ore 12 del giorno antecedente la seduta del Consiglio Comunale.

Quanto sopra non potrà avvenire quando la seduta sia dedicata alla prosecuzione dei dibattiti.

L'illustrazione della questione da parte dei consiglieri deve essere contenuta entro i 10 (dieci) minuti, così come la risposta da parte del Sindaco o di un assessore da lui delegato o, quando la questione abbia per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, da parte del Presidente.

L'intera durata della discussione su tali problemi e questioni non potrà superare complessivamente i 30 (tenta) minuti.

E' stabilito che, in caso di interruzione della discussione per avvenuta decorrenza dei termini suddetti, la discussione medesima sarà rinviata alla seduta immediatamente successiva.

2. Egli dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha osservazioni da presentare.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Su processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ARTICOLO 26: Pubblicità e segretezza delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini, la moralità delle persone e per motivata deliberazione del consiglio stesso.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ARTICOLO 27: Ordine durante le sedute.

1. Al Sindaco (o al Presidente) spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La Forza pubblica può stazionare nella sala delle riunioni, intesa come area riservata al pubblico; può intervenire nell'area occupata dai consiglieri esclusivamente su ordine del Sindaco o del Presidente della seduta.

ARTICOLO 28: Sanzioni disciplinari.

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco o dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco (o il Presidente) lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco (o il Presidente) può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco (o il Presidente) può proporre al consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco (o il Presidente) sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco (o il Presidente) può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ARTICOLO 29: Tumulto in aula.

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco (o il Presidente) sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ARTICOLO 30: Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco (o del Presidente), non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupano i settori destinati allo scopo. Il pubblico deve tenere un comportamento

corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco (o il Presidente) può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

ARTICOLO 31: Prenotazione per la discussione.

1. I consiglieri si iscrivono a parlare durante la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Sindaco (o il Presidente della seduta se diverso da questi) può, all'inizio di ogni seduta, tenere celebrazioni e commemorazioni. Su tali comunicazioni potranno essere fatte dichiarazioni da parte di un rappresentante per ogni Gruppo per non più di 5 (cinque) minuti. Di tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni il Sindaco (o Presidente della seduta se diverso da questi) devono dare comunicazione preventiva, quando possibile, a tutti i consiglieri entro l'apertura dei lavori.

ARTICOLO 32: Svolgimento interventi.

1. Il Sindaco (o il Presidente) concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco (o al Presidente)

ARTICOLO 33: Durata interventi.

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco (o al Presidente).
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
   - i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 c. 2 TU 267;
   - i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
   - i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte alle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
   - i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno;

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco (o il Presidente) può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco (o il Presidente) richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ARTICOLO 34: Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore e un Consigliere contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consigliere decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali, hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro e uno a favore e per non più di due minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, al Sindaco (o al Presidente), a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ARTICOLO 35: Fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola, deve indicarlo. Il Sindaco (o il Presidente) decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ARTICOLO 36: Udienze conoscitive.

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco (o dal Presidente) ad uno dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 37: Dichiarazione di voto.

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 38: Verifica numero legale.

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco (o il Presidente), ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ARTICOLO 39: Votazione.

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco (o del Presidente).
2. Le sole deliberazioni concernenti nomine si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da depositarsi in apposita urna, fatta salva la possibilità, previo assenso di tutti i gruppi, di votare la/le nomina/e a scrutinio palese.
3. Terminate le votazioni, il Sindaco (o il Presidente) con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 40: Irregolarità nella votazione.

1. Qualora si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco (o il Presidente), su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ARTICOLO 41: Verbalizzazione riunioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al comma 2 dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco (o dal Presidente) e dal Segretario.
3. In caso di assenza improvvisa del Segretario e di impossibilità a sostituire lo stesso, il Sindaco (o il Presidente) può disporre che tale funzione sia svolta da un consigliere comunale oppure differire la seduta nei tempi e nei modi di cui all'art. 21.

ARTICOLO 42: Diritti dei consiglieri.

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ARTICOLO 43: Revoca e modifica deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

ARTICOLO 44: Segretario, incompatibilità.

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, od i interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento impieghi ai medesimi.
2. In tal caso il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 45: Diritti all'informazione dei consiglieri.

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del comune e a quelli degli eventuali enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal sindaco.
2. Essi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli di eventuali enti o aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del segretario o del responsabile del servizio, il sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla eventuale commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente i capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla giunta.

ARTICOLO 46: Interrogazioni.

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco (o al Presidente) da uno o più consiglieri .
3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il sindaco risponde nella prima seduta utile.

ARTICOLO 47: Risposta alle interrogazioni.

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore **in successiva sessione al termine della seduta.** Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dare luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

ARTICOLO 48: Interpellanze.

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco (o al Presidente), consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

ARTICOLO 49: Svolgimento delle interpellanze.

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, **in successiva sessione al termine della seduta,** per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o meno soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto diverso accordo.
4. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ARTICOLO 50: Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente **in successiva sessione al termine della seduta**. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 51: Mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco (o al Presidente) che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ARTICOLO 52: Svolgimento delle mozioni.

1. Le mozioni sono svolte **in successiva sessione al termine della seduta** immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenite, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo e un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ARTICOLO 53: Emendamenti alle mozioni.

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che però vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo e votati per appello nominale.

ARTICOLO 54: Ordini del giorno riguardanti mozioni.

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ARTICOLO 55: Votazione delle mozioni.

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI.

ARTICOLO 56: Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli Assessori.

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 c. 2 TU 267; il medesimo TU 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

ARTICOLO 57: Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal TU 267.
3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, dal prefetto o da chiunque ne abbia interesse. E' pronunciata dal consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
6. L'art. 38 c. 8 TU 267 disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

ARTICOLO 58: Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.

1. Una copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

ARTICOLO 59: Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio.

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38 c. 3 TU 267, potrà essere dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione comunale potrà allestire e mettere a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi, la struttura organizzativa di riferimento è la segreteria comunale. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
4. In sede di formazione del bilancio di previsione potranno essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
5. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma potranno essere assegnate ad un responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco o del Presidente.
6. Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere annualmente presentato in Consiglio Comunale.

ARTICOLO 60: Disposizioni finali, entrata in vigore, pubblicazione.

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 19 dello statuto, disciplina il funzionamento del consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.